

Sorelle Povere di Santa Chiara
Federazioni dei Monasteri d'Italia

*Statuti delle Federazioni
dei Monasteri
delle Clarisse d'Italia*

2002

Statuti delle Federazioni



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. FM 35-1/2000

D E C R E T O

Le Federazioni dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara, erette in Italia, hanno chiesto alla Sede Apostolica l'approvazione della nuova redazione del testo degli Statuti delle medesime Federazioni.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, considerate attentamente ogni cosa al riguardo, col presente Decreto approva e conferma i predetti Statuti, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana, conservato nel suo archivio.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Vaticano, 4 dicembre 2001.

Eduardo Card. Martinez Somalo
Prefetto

Jesus Torres, CMF
Sottosegretario

Abbreviazioni

<i>AG</i>	Ad Gentes (1965)
<i>BolRsC</i>	Bolla di approvazione della Regola di Santa Chiara (1253)
<i>CC.GG.</i>	Costituzioni Generali (1988)
<i>CIVCSVA</i>	Congregazione Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica
<i>CJC</i>	Codice di Diritto Canonico (1983)
<i>DC</i>	Dimensione Contemplativa della vita religiosa (1980)
<i>EE</i>	Elementi Essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa (1983)
<i>IC</i>	Inter Coetera (1956)
<i>IP</i>	Inter Præclara (1950)
<i>LG</i>	Lumen Gentium (1964)
<i>MR</i>	Mutuæ Relationes (1978)
<i>PC</i>	Perfectæ Caritatis (1965)
<i>PI</i>	Potissimum Institutioni (1990)
<i>RFN</i>	Ratio Formationis nazionale (1997)
<i>Rmi</i>	Redemptoris Missio (1990)
<i>SS.FF.</i>	Statuti delle Federazioni (2001)
<i>SS.GG.</i>	Statuti Generali (1950)
<i>VC</i>	Vita Consecrata (1996)
<i>VSp</i>	Verbi Sponsa (1999)

Capitolo I

Natura, membri e finalità della Federazione

Art. 1

La Federazione, come è delineata fin dalle origini dalla Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* e ribadita in seguito in altri documenti della Chiesa¹, bene esprime quella ‘santa unità’² che è elemento essenziale del carisma delle Sorelle Povere di Santa Chiara.

Art. 2

La Federazione è organo di coordinamento e di aiuto tra i monasteri, perché possano realizzare adeguatamente la loro vocazione nella Chiesa, custodendo e promuovendo i valori della vita contemplativa clariana³, nel rispetto delle varie tradizioni dei monasteri e della loro autonomia.

Art. 3

§1 La Federazione delle Sorelle Povere di Santa Chiara è composta dai Monasteri indicati nel decreto di erezione e da quelli aggregati successivamente⁴; non ne fanno più parte quelli usciti per decreto della CIVCSV.A.

§2 Dopo l’erezione canonica di un monastero fondato da un monastero federato o dalla Federazione, il nuovo monastero può fare una domanda esplicita di far parte della Federazione, a norma degli Statuti⁵.

Art. 4

Ogni Federazione è persona giuridica di diritto pontificio⁶.

¹ cfr. *Sponsa Christi* (21.XI.1950), *Inter Praeclara* (23.XI.1950), *Inter Coetera* (25.III.1956), *Perfectæ Caritatis* (28.X.1965), *Vita Consecrata* (25.III.1996), *Verbi Sponsa* (13.V.1999)

² cfr. *BolRSC* 16

³ cfr. *IP* II,XVII-XXII; *VC* 59; *VSp* 27; *CC.GG.* 252

⁴ cfr. *SS.GG.* VII §3; *IP* XXIII,1

⁵ cfr. *VSp* 27

⁶ cfr. *CJC* 113,2-114; *SS.GG.* VII §6; *IP* XXIII,1

Art. 5

Ogni Federazione dei Monasteri delle Clarisse d’Italia è retta dai presenti Statuti⁷.

Art. 6

Le Federazioni rette dai presenti Statuti sono:

1. Federazione «Immacolata Concezione» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara della Lombardia-Piemonte-Liguria;
2. Federazione «Santa Caterina da Bologna» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara del Veneto-Emilia-Romagna;
3. Federazione «Sant’Agnese d’Assisi» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara della Toscana;
4. Federazione «Cuore Immacolato di Maria» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara delle Marche e Abruzzo;
5. Federazione «Santa Chiara d’Assisi» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara dell’Umbria-Sardegna;
6. Federazione «Santa Giacinta Mariscotti» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara del Lazio;
7. Federazione «Regina Ordinis Minorum» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara della Campania e Calabria;
8. Federazione «Maria Assunta dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara della Puglia;
9. Federazione «Santa Eustochia Smeralda Calafato» dei Monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara della Sicilia.

Art. 7

Perché un monastero possa successivamente entrare nella Federazione, occorre: il voto deliberativo favorevole di almeno due terzi della comunità, il consenso del Consiglio federale e il parere dell’Assistente religioso. Il tutto sarà trasmesso alla CIVCSVA, la quale deciderà in merito all’aggregazione⁸. Se la richiesta è accolta, si comunichi la risposta positiva a tutti i monasteri delle Federazioni d’Italia tramite le Presidenti.

⁷ cfr. *SS.GG.* VII §4. §8,1; *IP XXIV*; *CC.GG.* 252,3

⁸ cfr. *IP XXIII*,1; *VSp* 27

Art. 8

Per uscire dalla Federazione si richiedono motivi seri e il voto favorevole di due terzi della comunità da sottoporre alla CIVCSVA, la quale deciderà il caso⁹, sentito, se lo riterrà opportuno, il parere del Consiglio federale e dell'Assistente religioso.

Art. 9

Per passare da una Federazione ad un'altra di Sorelle Povere di Santa Chiara, oltre a quanto richiesto dall'articolo precedente, occorre il parere del Consiglio della Federazione da cui si esce e il consenso del Consiglio della Federazione alla quale il monastero desidera unirsi, sentito il parere degli Assistenti religiosi di entrambe¹⁰.

Art. 10

§1 I Monasteri, membri della Federazione, conservano la loro autonomia giuridica¹¹, sono governati dalla loro Abbadessa, che è Superiora maggiore, a norma delle Costituzioni Generali dell'Ordine¹²; sono soggetti alla Sede Apostolica e affidati alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano o del Superiore regolare, che esercitano il loro incarico secondo il Diritto universale e il Diritto proprio¹³.

§2 I Monasteri si impegnano a far conoscere ai propri Ordinari lo spirito della nostra forma di vita, gli orientamenti e le scelte federali, in modo da promuovere unità di intenti e collaborazione¹⁴.

Art. 11

La Federazione ha lo scopo di¹⁵:

- a) promuovere la vita contemplativa nello spirito genuino dell'Ordine;
- b) favorire l'unità di indirizzo e la generosa collaborazione, nella valorizzazione delle peculiarità dei singoli monasteri;

⁹ id.

¹⁰ id.

¹¹ cfr. *CJC* 586,1; *VSp* 25

¹² cfr. *CJC* 613,2.620; *CC.GG.* 232

¹³ cfr. *CJC* 614-615; *VSp* 25; *CC.GG.* 253

¹⁴ cfr. *MR* 47

¹⁵ cfr. *SS.GG.* VII §8,2-3; *IP* XXII; *VC* 59; *VSp* 27-30; *CC.GG.* 252

- c) promuovere la formazione nei monasteri e far crescere la responsabilità formativa, da cui dipende il rinnovamento delle singole comunità¹⁶;
- d) alimentare la comunione tra i monasteri federati incoraggiando la pronta collaborazione alle richieste di aiuto, specialmente nei confronti di quanti ne hanno maggiore bisogno, anche a livello di riorganizzazione;
- e) aiutare le fraternità ad accogliere i criteri del Magistero della Chiesa concernenti la pastorale vocazionale¹⁷ tenendo conto delle esigenze della vita interamente dedita alla contemplazione.

Art. 12

I principali servizi reciproci che possono rendersi i Monasteri federati sono:

- a) l'invio delle Novizie al Noviziato federale, che assicura una migliore formazione contemplativa francescana-clariana e favorisce il clima di famiglia tra gli stessi Monasteri federati; oppure, in mancanza del Noviziato federale, in un altro monastero adatto della Federazione;
- b) il trasferimento di religiose per motivi di salute;
- c) la cessione di religiose idonee al governo, alla formazione delle Postulanti, delle Novizie e a qualsiasi altro servizio;
- d) lo scambio di libri o di altri mezzi di cultura e di formazione sia religiosa in genere che francescana e clariana;
- e) l'aiuto di carattere materiale ed economico.

¹⁶ cfr. *PI* 82; *VSp* 28-29

¹⁷ cfr. *PI* 86-89; *VC* 64; *CC.GG.* 167.169

Capitolo II

Organi della Federazione

I - Assemblea federale

1. Natura, membri, frequenza, modalità di svolgimento

Art. 13

§1 Gli Organi della Federazione sono: l’Assemblea e la Presidente con il suo Consiglio¹⁸.

§2 Alla Federazione è assegnato un Assistente religioso a norma dell’art. 71¹⁹.

Art. 14

L’assemblea federale è la riunione delle Sorelle Clarisse che hanno il compito di eleggere la Presidente, il suo Consiglio, la segretaria e di trattare i vari aspetti della vita della Federazione²⁰.

Art. 15

Sono membri dell’assemblea federale:

- a) la Presidente e le Consigliere;
- b) l’Abbadessa di ciascun monastero della Federazione o, in caso di impedimento, una sorella del suo monastero da lei scelta col parere del suo discrezionario;
- c) una delegata di ogni monastero;
- d) la segretaria federale, l’economia, la maestra del noviziato federale, senza diritto di voto;
- f) l’Assistente religioso, senza diritto di voto.

¹⁸ cfr. IP XXIV,2

¹⁹ cfr. SS.GG. VII §7; IP XXV; VSp 28

²⁰ cfr. VSp 28

Art. 16

La Presidente, consultato il Consiglio, può invitare all’assemblea federale, senza diritto di voto, la responsabile di ogni fondazione non ancora canonicamente eretta, con il consenso dell’Abbadessa del monastero fondante.

Art. 17

L’assemblea federale non può validamente procedere alle elezioni e alle deliberazioni, se non siano stati convocati tutti i suoi membri e siano presenti almeno due terzi di essi²¹.

Art. 18

L’assemblea federale si riunirà in sessione ordinaria ogni tre anni e ogni sei se a carattere elettivo e qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente.

Art. 19

Un’assemblea federale straordinaria può essere convocata, per ragioni importanti ed urgenti e con l’approvazione della Sede Apostolica, su richiesta del Consiglio federale o di almeno due terzi dei monasteri federati che abbiano ottenuto il voto deliberativo favorevole del capitolo conventuale e sentito il parere dell’Assistente religioso della Federazione.

Anche per l’assemblea federale straordinaria valgono le norme degli artt. 15, 16, 17 dei presenti Statuti.

Art. 20

L’assemblea federale si riunisce preferibilmente in un monastero o in un altro luogo designato dalla Presidente e dal suo Consiglio, dandone comunicazione al Vescovo diocesano del luogo prescelto.

²¹ cfr. CJC 167

Art. 21

§1 Almeno tre mesi prima della celebrazione dell’assemblea, la Presidente invia alle singole comunità la propria relazione, sullo stato della Federazione, concordata con le Consigliere e firmata dalle stesse.

§2 Alla relazione saranno allegati la lettera di convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno stabilito dalla Presidente con il suo Consiglio, perché ogni sorella possa proporre eventuali suggerimenti.

Art. 22

§1 Le delegate dei monasteri sono elette dai rispettivi capitoli conventuali almeno due mesi prima dell’assemblea federale. Esse devono avere voce attiva e passiva nel proprio monastero. Il capitolo conventuale elegge, inoltre, una supplente che sostituirà la delegata del monastero qualora questa si trovasse nell’impossibilità di partecipare all’assemblea. Dopo l’elezione delle delegate, i nominativi vengono comunicati alla Presidente.

§2 La Presidente invia a ciascuna comunità la lista definitiva delle partecipanti all’assemblea.

Art. 23

Ogni sorella, avente voce attiva e passiva, che fosse trasferita in un altro monastero della Federazione, può partecipare all’elezione della delegata del proprio monastero durante il primo anno di trasferimento, salvo la facoltà di rinunziarvi²². In seguito parteciperà all’elezione della delegata del monastero nel quale è stata trasferita.

Art. 24

§1 Se la Presidente non può essere presente all’assemblea federale, questa è presieduta dalla prima Consigliera eletta; in assenza anche di quest’ultima, la sessione è rimandata a data da stabilirsi.

§2 La Presidente e le Consigliere che non possono partecipare motivino, in spirito fraterno, la loro assenza.

²² cfr. CC.GG. 226; SS.FF. 89

2. Apertura dell’Assemblea federale

Art. 25

§1 Un mese prima della celebrazione dell’assemblea tutti i monasteri della Federazione si preparano invocando lo Spirito del Signore.

§2 Tale preparazione spirituale sia accompagnata da un serio lavoro di riflessione e di scambio sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 26

All’apertura dell’assemblea verranno elette tra le partecipanti, a maggioranza relativa, una segretaria e, se l’assemblea lo crederà opportuno, una o due aiutanti per redigere il verbale delle elezioni, qualora ci fossero, e due scrutatrici. Per tali elezioni fungeranno da scrutatrici le due monache più giovani di professione²³.

Art. 27

Ogni assemblea ordinaria si apre con la lettura e la discussione della relazione della Presidente, concordata e firmata insieme alle Consigliere federali, sullo stato della Federazione e sulla verifica della programmazione a medio e lungo termine.

Art. 28

L’assemblea, dopo la verifica del cammino federale compiuto, procede alle elezioni, se è elettiva, ed alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

3. Elezione della Presidente, delle Consigliere e della Segretaria federali

Art. 29

La Presidente federale è eletta per sei anni e può essere rieletta per un sessennio successivo. A lei compete il titolo di Madre²⁴.

²³ cfr. CJC 173,1

²⁴ cfr. CC.GG. 98

Art. 30

Per essere validamente eletta, la Presidente deve aver compiuto 40 anni, essere professa di voti solenni da almeno otto anni e aver ricoperto, possibilmente, il servizio di Abbadessa in un monastero della Federazione.

Art. 31

L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto ed è presieduta dall'Assistente. Dopo due scrutini inefficaci, la votazione a maggioranza relativa verte sopra le due candidate che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono molte, sopra le due più anziane di professione solenne nell'Ordine, e, a parità di professione, sulle due più anziane di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletta colei che è più anziana di professione e, a parità, la più anziana di età²⁵. Le elezioni possono essere precedute da prescrutini.

Art. 32

Lo spoglio delle schede è effettuato dall'Assistente e dalle scrutatrici, le quali, prima della votazione, raccolgono anche le schede delle elettrici eventualmente ammalate, residenti nella sede dell'assemblea²⁶.

Art. 33

La proclamazione della eletta viene fatta dall'Assistente. La Presidente prescelta, accettato l'ufficio, assume la presidenza effettiva dell'assemblea. Se ella non fosse presente, l'assemblea sia sospesa fino al suo arrivo²⁷.

Art. 34

Dopo l'elezione della Presidente e sotto la sua presidenza sono elette, con scrutini separati, a maggioranza assoluta, quattro Consigliere.

L'assemblea di una Federazione con meno di cinque monasteri federati può decidere, a maggioranza assoluta, di ridurre a due il numero delle Consigliere.

La precedenza delle Consigliere è determinata dall'ordine di elezione.

²⁵ cfr. CJC 119,1; CC.GG. 226,1

²⁶ cfr. CJC 167,2; CC.GG. 230,1

²⁷ cfr. CJC 178

Art. 35

Le Consigliere federali devono essere professe di voti solenni ed avere compiuto 35 anni di età. Sono elette ogni volta che si rinnova la carica di Presidente. E' opportuno che in ogni elezione venga scelta almeno una Consigliera nuova.

Art. 36

Dopo l'elezione delle Consigliere o, se la Presidente lo ritiene opportuno, al termine dei lavori, l'assemblea elegge a maggioranza relativa la segretaria federale, scelta tra le sorelle professe di voti solenni della Federazione. E' proposta dalla Presidente col consenso del suo Consiglio, del discrezionario del monastero al quale la sorella appartiene o, se si tratta di una sorella trasferita, del discrezionario del monastero dove risiede.

Art. 37

Dopo le elezioni, le schede usate per le votazioni vengono bruciate. Il verbale è firmato dalla Presidente, dalla segretaria dell'assemblea, dall'Assistente e dalle scrutatrici e conservato nell'archivio della Federazione²⁸.

4. Altri compiti dell'Assemblea federale

Art. 38

L'assemblea federale²⁹:

- a) tratta i problemi della Federazione;
- b) individua i mezzi adatti a custodire e promuovere la forma di vita clariana secondo la Regola, le Costituzioni Generali, gli Statuti;
- c) studia i modi e i mezzi idonei per realizzare e incrementare la comunione e la collaborazione fraterna;
- d) cerca le modalità per aiutare le comunità a farsi carico della realtà e delle attese della Chiesa, della Famiglia Francescana, della società³⁰;

²⁸ cfr. *CJC* 173,4; *CC.GG.* 230,2

²⁹ cfr. *VSp* 28-30

³⁰ cfr. *LG* 46; *VC* 73.103; *RFN* 19

- e) promuove nelle comunità un'adeguata sensibilità all'accompagnamento vocazionale³¹;
- f) decide l'eventuale istituzione del noviziato federale e la sua organizzazione; se il noviziato è attivo, ne valuta l'andamento dopo aver ascoltato la relazione della maestra concordata con la Presidente e il suo Consiglio e l'Abbadessa del monastero sede del noviziato;
- g) programma corsi sistematici di formazione e ne cura la verifica. La frequenza dei corsi di formazione, ai quali le monache partecipano liberamente, non sostituisce la formazione sistematica e graduale nella propria comunità³²;
- h) stabilisce la realizzazione di nuove fondazioni della Federazione come tale³³;
- i) informa sullo stato delle fondazioni federali;
- l) esamina la situazione economica e stabilisce il contributo annuale minimo che ogni monastero dovrà versare;
- m) dà indicazioni per l'aiuto economico, o d'altro genere, da offrire eventualmente ai monasteri della Federazione che si trovassero in particolari necessità o per sostenere nuove fondazioni;
- n) stabilisce le modalità di suffragio per le sorelle e gli Assistenti defunti della Federazione.

Art. 39

§1 I monasteri o le singole sorelle possono inviare alla Presidente eventuali richieste e suggerimenti da inserire, se ritenuuti opportuni, nell'ordine del giorno.

§2 Un membro dell'assemblea può proporre un argomento non incluso nell'ordine del giorno, la cui discussione sarà decisa a maggioranza assoluta³⁴.

³¹ cfr. *PI* 89; *VC* 64; *CC.GG.* 167; *RFN* 59.61

³² cfr. *VSp* 24

³³ cfr. *AG* 40; *Rmi* 69; *CC.GG.* 163,1-2

³⁴ cfr. *CJC* 119,2

Art. 40

L’assemblea al termine dei lavori approva a maggioranza assoluta le mozioni o delibere proposte. L’assemblea stessa deciderà la modalità della votazione.

5. Atti dell’Assemblea federale

Art. 41

Gli atti dell’assemblea federale sono firmati dalla Presidente, da tutti i membri presenti e dall’Assistente.

Art. 42

Terminata l’assemblea una copia degli atti viene inviata:

- a) alla Presidente e alle Consigliere;
- b) ad ogni Abbadessa dei monasteri federati;
- c) all’Assistente.

Il verbale viene inviato:

- a) ai monasteri federati;
- b) alle responsabili delle fondazioni;
- c) alla Coordinatrice e alle Presidenti;
- d) alla CIVCSVA;
- e) al Ministro generale dei Frati Minori;
- f) al Delegato generale OFM pro-monialibus;
- g) ai Superiori regolari e ai Vescovi diocesani;
- h) ai Ministri provinciali dei monasteri federati.

Gli atti e il verbale vengono conservati nell’archivio della Federazione e in quello del monastero; il verbale è messo a disposizione delle sorelle.

II – La Presidente federale

Art. 43

La Madre Presidente ha una particolare fisionomia spirituale. Le è richiesta profonda conoscenza e capacità di promozione del carisma francescano-clariano, spirito di dialogo e di servizio per favorire la comunione tra i

monasteri federati e chiara coscienza della missione contemplativa nella Chiesa e nel mondo³⁵.

1. I diritti e i doveri della Presidente federale

Art. 44

La Presidente espleta il suo servizio nei monasteri della Federazione, compreso il suo quando agisce come tale.

Art. 45

Nel proprio monastero, se non è Abbadessa o cessa di esserlo prima della fine del suo mandato federale, mantiene piena libertà di azione per quanto concerne il suo servizio vivendo nell'obbedienza e osservando la vita regolare.

Art. 46

La Presidente:

- a) rappresenta ufficialmente la Federazione presso le autorità religiose e civili e compie ogni atto necessario o utile alla Federazione a nome della Federazione a norma delle Costituzioni Generali e dei presenti Statuti;
- b) anima la Federazione secondo le indicazioni degli artt. 11-12 dei presenti Statuti;
- c) ha cura che vengano attuate le decisioni e le direttive dell'assemblea e del Consiglio.

Art. 47

La Presidente, pur non potendo esercitare alcuna autorità sul governo dei monasteri e sulle singole sorelle, perché non è Superiora Maggiore, è di aiuto ai monasteri federati attraverso il dialogo e il confronto fraterno nella ricerca del vero bene delle comunità.

³⁵ cfr. PC 7; AG 40; EE 24; VC 59; VSp 7.8; CC.GG. 160-161; RFN 19

Art. 48

Se dopo l'ultima assemblea federale le circostanze fossero cambiate e rendessero impossibili o inopportune alcune decisioni prese, la Presidente, col consenso del suo Consiglio e sentito il parere dell'Assistente, potrà sospendere e prendere le decisioni suggerite dalla nuova situazione, dandone comunicazione alle Abbadesse.

Convocerà l'assemblea straordinaria qualora le decisioni rivestano notevole importanza (cfr. art. 19).

Art. 49

La Presidente insieme con il suo Consiglio, sentito il parere dell'Assistente, può trattare alcuni problemi di competenza dell'assemblea, qualora richiedano una soluzione immediata, dandone comunicazione alle Abbadesse.

Art. 50

La corrispondenza della Presidente con le sorelle della Federazione e quella delle sorelle con la Presidente è libera nel rispetto della dignità della persona³⁶.

Art. 51

§1 Tre mesi prima della scadenza del suo mandato, la Presidente invia alla CIVCSVA una relazione concordata e firmata insieme alle Consigliere.

§2 Tale relazione comprende:

- a) collocazione storico-geografica dei singoli monasteri e loro statistica;
- b) stato spirituale, materiale ed economico della Federazione;
- c) iter formativo;
- d) obiettivi e verifica.

Art. 52

La Presidente federale, qualora ritenesse di dover rinunciare al suo ufficio, dopo aver informato il Consiglio federale, ne esporrà le ragioni per iscritto

³⁶ cfr. CC.GG. 127

alla CIVCSVA, a meno che non presenti la sua rinuncia ad un'assemblea federale.

Qualora, per motivi gravi, si ritenesse necessario dimettere la Presidente federale, le Consigliere federali inoltrino il caso alla CIVCSVA.

Art. 53

§1 Durante il suo mandato, la Presidente compie ogni triennio almeno una visita fraterna a ciascun monastero della Federazione e ad eventuali fondazioni.

§2 Sarà cura di ogni monastero richiedere tale visita, da effettuarsi nel tempo più opportuno.

Art. 54

La Presidente potrà fare altre visite ad un monastero della Federazione se l'Abbadessa col consenso del suo discrezorio, o il capitolo conventuale oppure l'Ordinario del monastero gliene rivolgessero domanda. In tale caso ella deve rendersi conto della reale situazione del monastero dialogando fraternamente con l'Abbadessa e le sorelle.

Art. 55

In ogni visita la Presidente incontra la comunità, incoraggiando le sorelle a vivere secondo la forma di vita e a crescere nell'unità della scambievole carità, in fraterna comunione con gli altri monasteri.

Al termine comunica, con carità e delicatezza, quanto ha rilevato all'Abbadessa e al capitolo conventuale e, se lo crederà opportuno, a tutte le sorelle.

Art. 56

Qualora la Presidente non possa compiere personalmente la visita, col consenso del suo Consiglio, del capitolo conventuale del monastero interessato e sentito il parere dell'Assistente, può delegare la prima Consigliera.

Art. 57

La Presidente, se è a conoscenza di situazioni gravi o di abusi in un monastero della Federazione, con il consenso del suo Consiglio e sentito il parere dell'Assistente, può segnalare il caso alla Sede Apostolica avendone informato l'Ordinario.

Art. 58

Quando la Presidente, con il suo Consiglio, verifica che una comunità non possiede più le condizioni per gestirsi in modo libero, autonomo e responsabile, sentito il parere dell'Assistente, avverte il Vescovo diocesano e il Superiore regolare, qualora esista, e sottopone il caso alla Sede Apostolica³⁷.

Art. 59

E' opportuno che la Presidente, in spirito di comunione fraterna, visiti le sorelle lungodegenti in case di cura.

III - Il Consiglio federale

Art. 60

Il Consiglio federale è composto dalla Presidente e dalle Consigliere.

Art. 61

Le Consigliere risiedono nel loro rispettivo monastero e possono esercitarvi tutti gli uffici. Dipendono regolarmente dalla propria Abbadessa, la quale avrà cura di favorire il loro servizio alla Federazione.

Art. 62

Il Consiglio, convocato dalla Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che le circostanze lo richiedano. Le Consigliere sono tenute a parteciparvi, salvo giustificati impedimenti.

Nella lettera di convocazione la Presidente indica gli argomenti da trattare.

³⁷ cfr. *CJC* 616,4; *PC* 21; *VSp* 30; *CC.GG.* 260

Art. 63

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere l'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea e preparare gli argomenti che dovranno essere trattati in quella successiva;
- b) scegliere, qualora l'assemblea avesse stabilito di istituire il noviziato federale, il monastero adatto a questo compito, dopo aver consultato i discretori dei monasteri e ottenuto il consenso del capitolo conventuale del monastero prescelto;
- c) nominare la maestra e le eventuali collaboratrici del noviziato federale dopo aver ottenuto il loro consenso, quello delle abbadesse e dei capitoli conventuali dei monasteri a cui appartengono e del monastero dove ha sede il noviziato;
- d) elaborare un piano di formazione iniziale e permanente secondo i criteri della *Ratio formationis* nazionale, della *Ratio formationis* federale e i suggerimenti raccolti dai monasteri³⁸ da sottoporre alla votazione del capitolo conventuale e alla CIVCSVA³⁹;
- e) redigere lo Statuto del noviziato federale;
- f) promuovere la formazione iniziale e permanente nei monasteri favorendo la vita contemplativa e l'unione fraterna tra le sorelle della Federazione su richiesta degli stessi monasteri;
- g) stabilire e organizzare convegni e corsi di formazione⁴⁰;
- h) designare sorelle disponibili a svolgere un servizio di animazione e formazione nei monasteri della Federazione;
- i) decidere sulle questioni per le quali, a norma dei presenti Statuti, è richiesto il consenso o parere del Consiglio;
- l) istituire la cassa federale ed eleggere l'economia federale, che ha il compito di amministrarla secondo le direttive della Presidente e le decisioni del Consiglio;
- m) amministrare i beni della Federazione convocando, se necessario e senza diritto di voto, l'economia federale, qualora non faccia parte del Consiglio;
- n) dare il parere per una nuova fondazione da parte di un monastero federato⁴¹;
- o) curare la realizzazione di una fondazione federale;

³⁸ cfr. *CJC* 650,1.659-661; *PI* 85; *VC* 68-69; *VSp* 29; *RFN* 1

³⁹ cfr. *VSp* 23

⁴⁰ cfr. *VSp* 24; *CC.GG.* 203,2-3

⁴¹ cfr. *CC.GG.* 258

- p) seguire quanto prescritto dalle Costituzioni, circa i beni del monastero sospeso oppure soppresso⁴²;
- q) stabilire dove collocare i documenti d'archivio e almeno parte dei libri della biblioteca di un monastero soppresso⁴³.

Art. 64

La prima Consigliera eletta prende il titolo di Vicaria federale se per qualsiasi motivo rimanesse vacante l'ufficio di Presidente. Si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione della Federazione e convoca l'assemblea elettiva della Presidente e del suo Consiglio entro tre mesi dal momento in cui l'ufficio di Presidente risulta vacante.

Art. 65

§1 Se per qualsiasi motivo rimanesse vacante l'ufficio di una Consigliera, il Consiglio federale ne nominerà un'altra, con maggioranza assoluta, che occuperà l'ultimo posto nel Consiglio.

§2 Se il Consiglio federale fosse costituito da due Consigliere ed una di esse venisse a mancare, le Abbadesse dei monasteri federati eleggeranno un'altra per corrispondenza e con maggioranza relativa. Lo spoglio dei voti si farà dalla Presidente federale alla presenza del Discretorio del monastero, ove ella risiede, e dell'Assistente religioso.

§3 Qualora, per motivi gravi, si ritenesse necessario dimettere una Consigliera federale dal suo incarico, la Presidente, previo il consenso del suo Consiglio, inoltri il caso alla CIVCSVA.

IV - La Segretaria federale

Art. 66

La segretaria federale, eletta a norma dell'art. 36, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, ne redige gli atti, cura l'archivio e la cronaca della Federazione.

E' opportuno che risieda nello stesso monastero della Presidente.

⁴² cfr. *CJC* 616,4; *CC.GG.* 261

⁴³ cfr. *CC.GG.* 261,3

Art. 67

Qualora si rendesse vacante l'ufficio di segretario federale, la Presidente ne sceglierà un'altra fino alla successiva assemblea federale, previo consenso del suo Consiglio e del discretorio del monastero a cui la sorella appartiene.

V - L'Assistente religioso

Art. 68

L'Assistente religioso è un fratello che rende alla Federazione un servizio di animazione spirituale, di fraternità, di consiglio, dotato di una profonda conoscenza del carattere specifico della vita contemplativa.

Art. 69

§1 L'Assistente religioso è nominato dalla Sede Apostolica. Egli è il vincolo di unione tra la medesima Sede Apostolica e la Federazione⁴⁴.

§2 Sia un frate minore, che favorisce la comunione e la comunicazione tra i monasteri e le Province OFM.

Art. 70

Per la designazione, la Presidente osserva la seguente procedura:

- a) richiede ai capitoli conventuali dei monasteri federati di esprimersi con voto segreto su una terna di nominativi concordati dalla Presidente e il Consiglio federale con i Ministri delle rispettive Province OFM;
- b) redige la domanda di nomina alla CIVCSVA indicando il numero esatto dei voti dei candidati;
- c) allega la documentazione richiesta al Ministro provinciale: consenso scritto, raccomandazione alla nomina, curriculum vitae del candidato prescelto;
- d) fa pervenire tutta la documentazione all'ufficio OFM pro-monialibus, che la inoltrerà alla Sede Apostolica.

Lo stesso procedimento viene osservato nel caso di riconferma.

Il mandato dell'Assistente dura un quadriennio.

⁴⁴ cfr. SS.GG. VII §7; IP XXV; VSp 28

Art. 71

L'Assistente ha il compito di assistere la Federazione a norma del decreto di nomina e dei presenti Statuti⁴⁵. In particolare:

- a) contribuisce a custodire e promuovere nella Federazione una vita autenticamente contemplativa nello spirito francescano-clariano;
- b) collabora alla formazione iniziale e permanente delle sorelle⁴⁶, curando la realizzazione del progetto formativo;
- c) fa conoscere ai monasteri i documenti della Sede Apostolica sulla vita consacrata e contemplativa, le istruzioni che la riguardano e i documenti dell'Ordine dei Frati Minori e delle Sorelle Povere;
- d) partecipa all'assemblea della Federazione e presiede all'elezione della Presidente federale, senza diritto di voto;
- e) collabora in spirito di fraterno servizio con la Presidente e il suo Consiglio⁴⁷;
- f) partecipa ai Consigli federali, senza diritto di voto e su invito della Presidente;
- g) si interessa, se richiesto, anche delle necessità materiali ed economiche dei monasteri e propone eventuali soluzioni adeguate⁴⁸.

Art. 72

§1 L'Assistente mantiene abituali e cordiali rapporti con i monasteri federati e con gli Ordinari, collaborando con loro per risolvere eventuali problemi dei monasteri stessi.

Le comunità si sentano impegnate ad accogliere l'Assistente e a collaborare con lui.

§2 Abitualmente non esercita un ministero individuale presso i monasteri federati; ma è disponibile in casi particolari ad offrire il suo aiuto alle sorelle che lo richiedono.

§3 La corrispondenza dell'Assistente con le sorelle della Federazione e quella delle sorelle con l'Assistente è libera nel rispetto della dignità della persona⁴⁹.

⁴⁵ cfr. *IP XXV,3; VSp 28*

⁴⁶ cfr. *VSp 28; RFN 43*

⁴⁷ cfr. *SS.GG. VII §7*

⁴⁸ cfr. *VSp 28*

⁴⁹ cfr. *CC.GG. 127*

Art. 73

Allo scadere del suo mandato, l'Assistente invia alla CIVCSVA, al Ministro generale OFM e al Delegato generale OFM pro-monialibus una relazione sullo stato della Federazione.

Capitolo III

Collaborazione tra i monasteri della Federazione e tra le Federazioni delle Sorelle Povere di Santa Chiara d’Italia

Art. 74

§1 I monasteri della Federazione si impegnano ad aiutarsi scambievolmente, nella misura delle proprie possibilità⁵⁰, soprattutto nella formazione iniziale e permanente⁵¹. Le modalità della collaborazione sono proposte dall’assemblea federale e promosse dal Consiglio (cfr. art. 38 e 63).

§2 Le Federazioni delle Sorelle Povere di Santa Chiara d’Italia assumono la *Ratio formationis* nazionale quale strumento indicativo per la loro formazione iniziale e permanente⁵².

Art. 75

I monasteri si impegnano ad alimentare con i propri contributi e quelli di eventuali benefattori la cassa federale, per provvedere alle spese della Federazione e aiutare le fraternità in difficoltà a risolvere eventuali problemi materiali ed economici, come pure per contribuire al sostegno delle nuove fondazioni⁵³.

1. Noviziato federale o in altro monastero della propria o di altre Federazioni

Art. 76

I monasteri federati hanno di diritto il proprio noviziato⁵⁴. Tuttavia la Federazione, pur evitando il centralismo, può istituire un noviziato e altri

⁵⁰ cfr. *IP* XXII,1; *VC* 59; *VSp* 28; *CC.GG.* 252,2

⁵¹ cfr. *IP* XXII,2; *VSp* 24; *CC.GG.* 181.203,2

⁵² cfr. *PI* 85; *VC* 68; *VSp* 29; *RFN* 1

⁵³ cfr. *CC.GG.* 158,3

⁵⁴ cfr. *VSp* 29; *CC.GG.* 193,1

servizi d'insegnamento per monasteri che, a causa di mancanza di candidate, d'insegnanti o altro, non possono bastare a se stessi e desiderano liberamente di usufruirne⁵⁵. Almeno un anno di noviziato sia compiuto nel proprio monastero.

Art. 77

§1 I monasteri, specialmente quelli nella cui Federazione non è istituito il noviziato federale, possono mandare le loro novizie in un monastero della propria o di un'altra Federazione, o nel noviziato federale di altra Federazione.

§2 Per inviare le novizie, quando fosse necessario, a compiere parte della formazione in un altro monastero dell'Ordine, l'Abbadessa esprimerà il suo consenso, con l'intervento del Capitolo conventuale a norma delle Costituzioni⁵⁶.

Art. 78

§1 La maestra del noviziato federale o del monastero che ha accolto la novizia invia, ogni sei mesi, all'Abbadessa e al discrezorio del monastero di origine una relazione scritta sulla novizia. Tale relazione è firmata dalla maestra, dall'Abbadessa del monastero dove ha sede il noviziato e, se federale, dalla Presidente.

§2 Se la comunità di origine non riuscisse a garantire una formazione sistematica⁵⁷ e il noviziato venisse compiuto integralmente in un altro noviziato, è opportuno che la novizia trascorra almeno sei mesi nel proprio monastero, per consentire al capitolo conventuale di verificarne il cammino ed esprimere responsabilmente una valutazione sull'idoneità della novizia alla professione dei voti temporanei⁵⁸.

⁵⁵ cfr. *IP* XXII,2; *PI* 82; *VSp* 29; *CC.GG.* 193,1; *RFN* 76

⁵⁶ cfr. *VSp* 17,3

⁵⁷ cfr. *DC* 27; *VC* 65; *VSp* 23; *RFN* 79

⁵⁸ cfr. *CC.GG.* 196,1

Art. 79

La novizia trasferita nel noviziato federale o di altro monastero può corrispondere con il monastero d'origine, nel rispetto dello Statuto del noviziato stesso.

Art. 80

§1 La maestra e le collaboratrici, anche se non appartengono al monastero che ospita il noviziato federale, partecipano alla vita comunitaria. La loro presenza ed il loro apporto contribuiscono alla ricerca della comunione e di una piena integrazione fra la comunità ospitante e quella del noviziato, nel rispetto dell'autonomia necessaria.

§2 I rapporti tra la comunità ospitante e il noviziato sono da precisare nello Statuto del noviziato⁵⁹.

Art. 81

L'Abbadessa del monastero ospitante è la prima responsabile del noviziato federale, insieme con la maestra delle novizie che presiede la formazione⁶⁰.

Art. 82

La Presidente con il suo Consiglio è responsabile del piano formativo e dell'attuazione dello Statuto del noviziato federale⁶¹.

Art. 83

La maestra e le collaboratrici, se non appartengono alla comunità sede del noviziato, conservano nel proprio monastero i diritti di cui all'art. 89 e acquisiscono, nel monastero in cui sono trasferite, i diritti di cui all'art. 90 dei presenti Statuti.

Vivono nell'obbedienza all'Abbadessa del monastero ospitante, che tuttavia è tenuta a rispettare i compiti dei loro relativi uffici precisati nello Statuto del noviziato.

⁵⁹ cfr. CC.GG. 191,2.194

⁶⁰ cfr. CJC 650,2

⁶¹ cfr. SS.FF. 63

2. Trasferimenti di sorelle di voti solenni o perpetui

Art. 84

§1 Una sorella di voti solenni o perpetui può trasferirsi temporaneamente in un altro monastero della propria o di un'altra Federazione⁶². Per detti trasferimenti si richiede:

- a) il consenso delle abbadesse, della sorella interessata e dei capitoli conventuali dei due monasteri;
- b) il parere del Consiglio e dell'Assistente della Federazione dell'uno e dell'altro monastero;
- c) aver informato gli Ordinari interessati.

§2 Le abbadesse dei due monasteri, insieme con la sorella interessata, stabiliscono un accordo scritto che definisce i motivi, la durata e le condizioni del trasferimento.

Art. 85

In caso di trasferimento di una sorella per ricoprire l'ufficio di Abbadessa o altri uffici di governo, occorre che sia postulata dal monastero interessato e che la postulazione venga accettata dalla Sede Apostolica⁶³ previo consenso dell'Abbadessa e del Capitolo conventuale del monastero a cui la sorella appartiene.

Terminato il triennio, se la comunità di origine è consenziente, può essere rieletta Abbadessa, ed è valida la postulazione precedente.

Art. 86

Nel caso di trasferimento temporaneo per motivi di salute si richiede⁶⁴:

- a) il consenso dell'Abbadessa con il suo discrezorio e della sorella interessata;
- b) il consenso dell'Abbadessa e del capitolo conventuale del monastero che accoglie;
- c) aver informato le Presidenti e gli Assistenti delle federazioni a cui i monasteri appartengono e gli Ordinari interessati.

La durata del trasferimento sarà definita dalle abbadesse dei due monasteri.

⁶² cfr. CJC 684,3; IP XXIV,5

⁶³ cfr. CJC 181.182,1.183,2-3

⁶⁴ cfr. IP XXII,4

Art. 87

§1 Per i trasferimenti di aiuto protratti nel tempo, soprattutto quelli in ordine alla rivitalizzazione di monasteri in precarie condizioni⁶⁵, si richiede:

- a) unità di intenti e chiarezza di motivazioni da parte dei due capitoli conventuali e da parte della sorella o delle sorelle che si rendono disponibili;
- b) la richiesta esplicita del capitolo convenzionale del monastero che domanda l'aiuto;
- c) il consenso del capitolo convenzionale del monastero a cui appartiene la sorella (o le sorelle) richiesta in aiuto;
- d) la disponibilità espressa per iscritto dalla sorella (o dalle sorelle) interessata.
- e) il parere dei Consigli federali e degli Assistenti delle federazioni a cui i monasteri appartengono;
- f) aver informato gli Ordinari interessati.

Quanto alle lettere b), c), d) è richiesto all'inizio del trasferimento e da rinnovare ogni triennio.

§2 Dopo un tempo minimo di sei anni e un tempo massimo di nove anni, si richiede o l'incardinazione della sorella nel monastero dove è trasferita o il rientro nella propria comunità di origine, se la sorella non desidera incardinarsi oppure non è ammessa all'incardinazione.

Art. 88

Un trasferimento temporaneo non può divenire definitivo, a meno che non ci siano un'esplicita domanda della sorella e le condizioni previste dalle Costituzioni Generali⁶⁶.

Art. 89

§1 Nel monastero di origine la sorella trasferita temporaneamente in un altro monastero conserva:

- a) tutti i diritti capitolari, a meno che non li abbia acquisiti nel monastero in cui è stata trasferita;
- b) il diritto per un anno di partecipare al capitolo elettivo dell'Abbadessa;

⁶⁵ cfr. *IP XXII,3; VSp 30*

⁶⁶ cfr. *CJC 684,3; CC.GG. 210*

- c) il diritto di eleggere la delegata all'assemblea federale, salvo la facoltà di rinunciare a tale diritto.

Durante la sua assenza dal monastero di origine non può esercitare questi diritti.

§2 Di ritorno al suo monastero, la sorella riacquista l'esercizio di tutti i diritti che nel frattempo era rimasto sospeso.

Art. 90

Nel monastero in cui si trasferisce temporaneamente, la sorella acquisisce:

- a) se è Abbadessa, vicaria, discreta o maestra, i diritti capitolari che derivano dal suo ufficio;
- b) se non è nelle condizioni di cui alla lettera a), i diritti capitolari, compreso quello di eleggere l'Abbadessa e il discrezionario, possono essere concessi, dopo un anno, dal capitolo convenzionale con voto deliberativo.

3. Trasferimenti di sorelle di voti temporanei

Art. 91

§1 Per il trasferimento temporaneo di una sorella si richiede:

- a) il consenso delle abbadesse, della sorella interessata e dei capitoli convenzionali dei due monasteri;
- b) il parere del Consiglio federale e dell'Assistente delle Federazioni a cui i monasteri appartengono;
- c) aver informato gli Ordinari interessati.

§2 Nel caso di trasferimento temporaneo per motivi di salute, si richiede quanto stabilito all'art. 86.

§3 Le abbadesse dei due monasteri, insieme con la sorella interessata, dovranno stabilire un accordo scritto che definisca i motivi, la durata e le condizioni del trasferimento.

§4 Nel caso di rinnovazione dei voti, l'Abbadessa del monastero di origine può delegare l'Abbadessa del monastero che ospita.

Art. 92

Per il trasferimento definitivo di una sorella di voti temporanei si richiede:

- a) il consenso delle abbadesse, della sorella interessata e del capitolo conventuale dell'uno e dell'altro monastero;
- b) il parere del Consiglio federale e dell'Assistente della Federazione dell'uno e dell'altro monastero;
- c) aver informato gli Ordinari interessati.
- d) l'eventuale rinnovazione dei voti nella nuova comunità.

Il tempo di prova, che precede la professione solenne nella nuova comunità, comprende un minimo di due anni e non supera la durata complessiva prevista dal Diritto per la professione temporanea⁶⁷.

4. Trasferimento di una novizia

Art. 93

Se una novizia domanda il trasferimento in un altro monastero si richiede:

- a) la domanda scritta della novizia;
- b) il consenso delle abbadesse e dei capitoli conventuali dei due monasteri;
- c) il parere della maestra;
- d) il parere del Consiglio federale e dell'Assistente delle federazioni a cui i monasteri appartengono.

Nel monastero in cui si trasferisce, la novizia non deve ripetere l'anno di noviziato canonico⁶⁸.

5. Brevi permanenze

Art. 94

Per una breve permanenza di sorelle in altri monasteri è sufficiente il consenso delle Abbadesse e dei discretori dei monasteri interessati.

⁶⁷ cfr. CJC 657,2

⁶⁸ cfr. CC.GG. 193,2

6. Aspetto economico

Art. 95

Ciò che la sorella trasferita temporaneamente riceve come frutto del suo lavoro, o a qualsiasi altro titolo, spetta al monastero in cui ella risiede, a meno che le abbadesse non decidano diversamente⁶⁹.

7. Coordinamento tra le Federazioni d'Italia

Art. 96

Le Presidenti e i Consigli delle Federazioni dei monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara d'Italia, per mettere in comune le esperienze e per promuovere unità di ideali e di indirizzo, si incontrano in assemblea ordinaria ogni tre anni e ogni qualvolta sia richiesto dai due terzi delle Presidenti.

Se una Consigliera fosse impossibilitata a partecipare, può essere sostituita dalla segretaria della Federazione.

Art. 97

§1 Ad ogni assemblea ordinaria eletta viene eletta dalle Presidenti e dalle Consigliere delle Federazioni dei monasteri delle Sorelle Povere di Santa Chiara d'Assisi, per tre anni, a scrutinio segreto, una Coordinatrice per la convocazione dell'assemblea e per il collegamento tra le Presidenti delle medesime Federazioni.

L'elezione della Coordinatrice viene presieduta dall'Assistente religioso più anziano per nomina.

§2 Con le stesse modalità viene eletta anche una vice-Coordinatrice che collabora con la Coordinatrice e ne fa in tutto le veci.

Qualora la Coordinatrice scadesse da Presidente della sua Federazione, la vice-Coordinatrice porterà a termine il mandato.

§3 La Coordinatrice ha una segretaria che partecipa all'assemblea, senza diritto di voto.

⁶⁹ cfr. *CJC* 668,3; *CC.GG.* 147,3

Art. 98

La Coordinatrice può convocare le Presidenti qualora lei o le Presidenti stesse ne facessero richiesta. E' necessario il consenso dei due terzi delle Presidenti.

Art. 99

La Coordinatrice, su richiesta dell'assemblea, può promuovere iniziative di collaborazione tra le Federazioni circa la formazione iniziale e permanente.

Art. 100

L'assemblea stabilisce una quota minima annuale da versare come contributo per le spese del Coordinamento. La segretaria funge da economia.

8. Uscite ed entrate per le necessità della Federazione e del Coordinamento delle Presidenti

Art. 101

Le uscite dalla clausura e le entrate in essa, inerenti ai compiti degli Organi della Federazione, ai trasferimenti delle novizie e delle professe, alla partecipazione ad iniziative promosse dalla Federazione o dal Coordinamento delle Presidenti, sono autorizzate dai presenti Statuti⁷⁰.

⁷⁰ cfr. IC IV,64-67; VSp 17.19

Capitolo IV

Fondazioni

1. Fondazione da parte di una Federazione

Art. 102

Una fondazione composta da membri provenienti da diversi monasteri federati è concessa dalla Sede Apostolica, su proposta della Presidente federale e del suo Consiglio, d'accordo con i monasteri interessati. La Presidente e il suo Consiglio hanno potere giuridico sulla fondazione fino alla sua eruzione canonica.

Art. 103

Ogni sorella dei monasteri della Federazione può partecipare alla fondazione. Si richiede:

- a) il consenso dell'Abbadessa e del capitolo conventuale del monastero a cui la sorella appartiene;
- b) il consenso della Presidente e del suo Consiglio;
- c) il consenso della sorella;
- d) il parere dell'Assistente;
- e) avere informato l'Ordinario del monastero a cui la sorella appartiene.

Art. 104

I rapporti tra la Federazione e la fondazione sono definiti da un regolamento, concordato tra il Consiglio della Federazione e la comunità fondata, approvato dall'assemblea, soggetto a periodica verifica e revisione.

Art. 105

Il regolamento, di cui all'articolo precedente, definisca con chiarezza, in spirito di comunione, gli ambiti delle diverse competenze tra il Consiglio federale e la comunità fondata. Tra gli altri, in particolare:

- a) responsabilità degli atti giuridici relativi all'ammissione delle candidate;
- b) responsabilità degli atti giuridici relativi alle convenzioni con l'autorità ecclesiastica e civile;

- c) responsabilità degli atti giuridici relativi agli acquisti e alle vendite;
- d) gestione dell'economia della fondazione;
- e) conduzione ordinaria della vita;
- f) rapporti tra la Presidente della Federazione e la responsabile della fondazione;
- g) frequenza del rientro periodico delle sorelle nei monasteri d'origine;
- h) esercizio dei diritti capitolari nel monastero d'origine da parte delle sorelle che prendono parte alla fondazione.

Art. 106

La Presidente della Federazione fondante, col consenso del Consiglio, può delegare alla responsabile e alle professe solenni della fondazione, quando sembrerà opportuno e previa autorizzazione della Sede Apostolica, la facoltà di ammettere le candidate al noviziato e alla professione.

Art. 107

Per inviare le novizie della fondazione in un altro monastero in cui compiere l'anno canonico si segue l'art. 77 dei presenti Statuti.

Perché la fondazione possa avere il proprio noviziato prima dell'erezione canonica, il Consiglio della Federazione fondante deve farne domanda alla Sede Apostolica.

Art. 108

Durante il periodo di fondazione, il Consiglio della Federazione può effettuare cambiamenti di servizi di responsabilità e avvicendamento di sorelle, previo consenso delle loro comunità, in un clima di ascolto attento, accurata consultazione e collaborazione tra lo stesso Consiglio e la comunità fondata, sentito il parere dell'Assistente. Abbia cura che tali cambiamenti non favoriscano instabilità nella nuova comunità.

Art. 109

La Presidente, come prima responsabile della fondazione fino all'erezione canonica, e l'Assistente visitano periodicamente la fondazione, secondo le necessità.

Art. 110

La responsabile della fondazione guida la nuova comunità e rappresenta la Presidente senza autorità giuridica.

Art. 111

Le sorelle che partecipano alla fondazione dipendono dalla Presidente per tutto ciò che riguarda la fondazione stessa.

Nelle comunità d'origine conservano i diritti capitolari, il cui esercizio viene determinato nel Regolamento della fondazione.

2. Erezione canonica

Art. 112

Per l'erezione canonica di una comunità fondata da una Federazione si richiede:

- a) almeno otto sorelle professe, delle quali cinque di voti solenni;
- b) il consenso della Presidente e del Consiglio della Federazione fondante su domanda della comunità fondata;
- c) la documentazione prescritta dal Diritto;
- d) il consenso dell'Ordinario del luogo della fondazione;
- e) il parere dell'Assistente della Federazione;
- f) il beneplacito della Sede Apostolica.

Indice

Capitolo I: Natura, membri e finalità della Federazione	p. 5
Capitolo II: Organi della Federazione	p. 9
I - Assemblea federale	p. 9
II - La Presidente federale	p. 16
III - Il Consiglio federale	p. 20
IV - La Segretaria federale	p. 22
V - L'Assistente religioso	p. 23
Capitolo III: Collaborazione tra i monasteri della Federazione e tra le Federazioni delle Sorelle Povere di Santa Chiara d'Italia	p. 26
1. Noviziato federale o in altro monastero della propria o di altre Federazioni	p. 26
2. Trasferimenti di sorelle di voti solenni o perpetui	p. 29
3. Trasferimenti di sorelle di voti temporanei	p. 31
4. Trasferimento di una novizia	p. 32
5. Brevi permanenze	p. 32
6. Aspetto economico	p. 33
7. Coordinamento tra le Federazioni d'Italia	p. 33
8. Uscite ed entrate per le necessità della Federazione e del Coordinamento delle Presidenti	p. 34
Capitolo IV: Fondazioni	p. 35
1. Fondazione da parte di una Federazione	p. 35
2. Erezione canonica	p. 37

Pro-manuscripto